

STATUTO DELLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

ART.1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita in Bolzano la "Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano" – "Bauarbeiterkasse der Autonomen Provinz Bozen".

ART. 2 SEDE, FUNZIONI E DURATA

La Cassa Edile ha la sua sede in Bolzano e la sua durata è indeterminata nel tempo.

La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate nel presente statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente statuto e fra le rispettive organizzazioni nazionali.

La Cassa Edile adempie le proprie funzioni quali sono tassativamente indicate nel presente statuto, a favore dei lavoratori compresi gli apprendisti, dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano nel territorio della provincia di Bolzano l'attività edilizia ed affine.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

In deroga a quanto sopra stabilito, qualora una norma giuridica legittimi ed autorizzi una contrattazione collettiva territoriale, in contrasto o in alternativa con la contrattazione collettiva nazionale, tali accordi territoriali avranno efficacia nei confronti della Cassa Edile, purché approvati dalla maggioranza delle organizzazioni firmatarie il presente statuto, nel rispetto della pariteticità.

ART. 3 RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della Cassa Edile spetta al suo Presidente.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della Cassa Edile è competente il Foro di Bolzano.

ART. 4 COMPITI

La Cassa Edile provvede a:

- gestire le prestazioni di previdenza e di assistenza demandate dai contratti e accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente statuto e tra le rispettive organizzazioni nazionali;

- attuare ogni altro compito congiuntamente affidato dalle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente statuto o congiuntamente dalle rispettive organizzazioni nazionali.

ART. 5 ISCRITTI

Agli effetti del presente statuto sono iscritti alla Cassa Edile tutti i lavoratori edili, operai e apprendisti, alle dipendenze dei datori di lavoro che applichino le norme relative alla Cassa Edile previste dai contratti e accordi di cui all'art. 2 del presente statuto. Conseguentemente sono tenute a iscriversi le imprese edili siano esse industriali o artigiane a ciò vincolate dai contratti e accordi nei quali trova fondamento la Cassa Edile. Il rapporto di iscrizione presso la Cassa Edile cessa per il lavoratore per i seguenti motivi:

- a) morte dell'iscritto;
- b) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro in un'attività diversa da quella edilizia;
- c) l'espatrio dell'iscritto;
- d) cessazione di attività lavorativa dell'iscritto per invalidità o vecchiaia ai sensi di legge;
- e) cessazione del rapporto di lavoro, con periodo di comporta in caso di disoccupazione, agli effetti assistenziali, di 60 giorni consecutivi alla cessazione del rapporto stesso.

Per l'impresa il rapporto di iscrizione cessa per cessazione dell'attività edile o affine a ogni effetto di legge.

Art. 6 PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi stipulati dalle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente statuto e dalle rispettive organizzazioni nazionali. Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione. Le prestazioni erogate dalla Cassa Edile sono determinate con unicità di criteri e indipendentemente dal settore, industriale o artigiano, di appartenenza del lavoratore. Nell'ipotesi di nuovi istituti che prevedano prestazioni per un unico settore, industriale o artigiano, le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente statuto esamineranno i criteri per l'applicazione del nuovo istituto.

La Cassa Edile dà automatica e integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le organizzazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 7 CONTRIBUZIONI

Le contribuzioni e i versamenti alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi stipulati congiuntamente tra le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente statuto e dalle rispettive organizzazioni nazionali.

L'importo contributivo dovuto alla Cassa Edile per ogni singolo lavoratore deve essere uguale indipendentemente dal settore, industriale o artigiano, di appartenenza del lavoratore stesso.

Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.

Dell'esatto e puntuale versamento delle somme di cui sopra risponde il datore di lavoro che, per la parte facente carico agli operai dipendenti, provvede mediante trattenuta sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga.

Mediante l'iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori delle imprese aderiscono alla politica contrattuale delle organizzazioni e pertanto sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale.

Nei confronti del datore di lavoro inadempiente agli obblighi di cui ai commi precedenti la Cassa Edile potrà adottare, nell'ambito della legge, dei contratti collettivi, del presente statuto e del regolamento o, in difetto, su conforme delibera del Comitato di Gestione, i provvedimenti che riterrà opportuni per la tutela degli iscritti e per il recupero di tutte le somme dovute alla Cassa Edile stessa.

ART. 8 GESTIONE DI ASSISTENZA

La gestione delle somme di competenza della Cassa Edile e l'erogazione delle assistenze in favore dei lavoratori iscritti o, nei casi previsti, ai loro familiari, sono effettuate con modalità e condizioni da stabilirsi dal Comitato di Gestione, nell'osservanza di quanto disposto nei contratti e accordi stipulati dalle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie il presente statuto e tra le rispettive organizzazioni nazionali, fermo restando il principio che possono fruire dell'assistenza della Cassa Edile soltanto i lavoratori iscritti, relativamente ai quali il datore di lavoro sia in regola con i versamenti di cui all'Art. 7.

ART. 9 ATTIVITA' GIUDIZIALE

La Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano procede, anche quale mandataria ex. art. 1723 II comma c.c., al recupero anche giudiziale delle somme a qualsiasi titolo dovutele.

In particolare promuove il recupero giudiziale di accantonamenti e contributi dovuti e non versati, tramite ricorso al giudice competente e ogni altra e diversa azione anche cautelativa reputata idonea.

Può inoltre fare accertare giudizialmente ogni e qualsiasi obbligo gravante sugli iscritti e/o su ogni soggetto operante nel settore edile in base a leggi, contratto collettivo nazionale e contratto collettivo integrativo provinciale, statuto della Cassa Edile, regolamenti attuativi e accordi tra le parti sociali.

Il potere di delega è attribuito al Presidente pro tempore; in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente e/o Direttore pro tempore.

ART. 10 ORGANI

Sono organi della Cassa Edile:

- il Comitato di Presidenza;
- il Comitato di Gestione;
- il Consiglio Generale;
- l'Organo Sindacale.

ART. 11 COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto da Presidente e Vicepresidente della Cassa Edile.

Il Presidente è nominato dalle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro firmatarie del presente statuto. Il Vicepresidente è nominato dalle organizzazioni territoriali dei lavoratori firmatarie del presente statuto.

I componenti il Comitato di Presidenza svolgono compiti di rappresentanza, nonché le eventuali attività loro delegate con delibera del Comitato di Gestione.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa Edile di fronte a terzi e in giudizio.

ART. 12 COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è costituito da otto componenti ivi compresi il Presidente e il Vicepresidente:

- due componenti in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria e due componenti in

rappresentanza dei datori di lavoro del settore artigianato, ivi compreso il Presidente. Essi sono nominati dalle correlative organizzazioni territoriali dei datori di lavoro firmatarie del presente statuto.

- quattro componenti in rappresentanza delle organizzazioni territoriali dei lavoratori del settore edili, ivi compreso il Vicepresidente. Essi sono nominati dalle correlative organizzazioni territoriali dei lavoratori firmatarie del presente statuto.

Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e le organizzazioni territoriali dei lavoratori provvedono, per quanto di loro competenza, alla nomina dei relativi supplenti in qualità di componenti del Comitato. Per la carica di Presidente e Vicepresidente non è prevista la supplenza.

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di due terzi dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti.

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della Cassa Edile compiendo gli atti necessari allo scopo. In particolare il Comitato di Gestione predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite - in attuazione degli accordi stipulati dalle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente statuto e dalle rispettive organizzazioni nazionali, relativi ai contributi e alle prestazioni - nonché il bilancio consuntivo.

Il Comitato di Gestione provvede all'assunzione e al licenziamento del personale della Cassa Edile, sentito il parere del Direttore, e ne fissa il trattamento economico in conformità alla legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore edile.

Il Comitato di Gestione predispone ed approva, previo parere favorevole delle organizzazioni territoriali firmatarie del presente statuto, il regolamento per la gestione della Cassa Edile.

Il Comitato di Gestione potrà istituire commissioni consultive, tra i componenti del Comitato stesso, per un proficuo svolgimento delle attività della Cassa Edile.

Il Comitato di Gestione può altresì delegare con espressa delibera il Comitato di Presidenza a svolgere particolari attività, definendone in tal caso obiettivi e poteri.

ART.13 CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è costituito da sedici componenti:

- otto componenti del Comitato di Gestione;

- quattro componenti in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria e del settore artigianato, nominati dalle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro firmatarie del presente statuto;

- quattro componenti in rappresentanza delle organizzazioni territoriali dei lavoratori del settore edili, nominati dalle correlative organizzazioni territoriali dei lavoratori firmatarie del presente statuto.

Ciascun componente del Consiglio Generale è autorizzato a farsi rappresentare da un componente del Consiglio Generale munito di apposita delega scritta, da depositare nella correlativa riunione.

Un consigliere può avere un massimo di due deleghe.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Generale ha il compito di esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite; approvare il bilancio consuntivo della Cassa Edile; decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro e lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

Art. 14 ORGANO SINDACALE

Il Consiglio Generale nomina un Organo Sindacale, composto alternativamente come segue:

a) un Collegio Sindacale costituito da tre componenti iscritti al Registro dei Revisori Legali, di cui due designati rispettivamente dalle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dalle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente statuto. Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, dalle predette organizzazioni territoriali; in mancanza di accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Bolzano.

b) un Sindaco unico iscritto al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo Sindacale si riunisce periodicamente e ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci, lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

L'Organo Sindacale, nella composizione deliberata dal Consiglio Generale, esamina i bilanci consuntivi della Cassa Edile per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.

L'Organo Sindacale esercita le attribuzioni ed ha i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del codice civile, in quanto applicabili. Esso deve riferire al Comitato di Gestione eventuali irregolarità

riscontrate durante l'esercizio delle sue mansioni.

L'Organo Sindacale partecipa alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo.

All'Organo Sindacale, nella forma prescelta, è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio Generale in sede di approvazione del bilancio previsionale.

Art. 15 DURATA DELL'INCARICO

I componenti il Comitato di Presidenza, il Comitato di Gestione, il Consiglio Generale e l'Organo Sindacale nella forma prescelta durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. È però data facoltà alle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i componenti che hanno sostituito.

Entro i trenta giorni precedenti la scadenza di ciascun biennio le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori dovranno designare, per il biennio successivo, i propri rispettivi rappresentanti. In difetto di tale designazione si intenderanno tacitamente confermati, per un altro biennio, i componenti in carica.

ART. 16 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale si riuniscono in via ordinaria rispettivamente ogni due e sei mesi e inoltre, ogni qualvolta vi sia richiesta da almeno tre componenti del Comitato di Gestione o da cinque componenti del Consiglio Generale o dall'Organo Sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

ART. 17 DIRETTORE

Agli uffici della Cassa Edile è preposto il Direttore, nominato dal Comitato di Gestione che ne fissa i compiti.

Egli dirige gli uffici stessi e determina, sentito il Comitato di Gestione, le mansioni da affidare al personale. Assiste alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale esprimendo il proprio parere consultivo e svolgendo le mansioni di segretario.

Collabora attivamente con il Comitato di Gestione, proponendo e attuando indirizzi, soluzioni e provvedimenti ritenuti utili per il conseguimento degli scopi statutari. Il Direttore, su delibera del Comitato di Gestione è autorizzato a firmare, in esecuzione di delibere prese dagli organi di gestione, in sostituzione di uno dei due componenti la Presidenza, i quali potranno inoltre delegarlo per iscritto a compiere atti in nome e per conto dell'Ente.

ART. 18 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cassa Edile è costituito:

- a) dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà della Cassa Edile;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti o donazioni, elargizioni e atti di liberalità in genere e dalle somme che per qualsiasi altro motivo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa Edile;
- d) dalle partecipazioni in enti o società aventi scopi coerenti con quelli della Cassa Edile, scopi rivolti a perseguire obiettivi analoghi di settore.

I capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati in titoli e valori mobiliari sia azionari sia obbligazionari, italiani ed esteri, in quote di fondi di investimento, in gestioni patrimoniali, in fondi assicurativi, sempre italiani ed esteri, nonché in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa Edile.

Tutti gli investimenti devono tenere conto delle esigenze finanziarie della Cassa Edile, con riferimento alle specifiche funzioni dalla medesima istituzionalmente svolte.

La politica degli investimenti è deliberata dal Comitato di Gestione nei limiti stabiliti dal presente articolo e dal regolamento di attuazione degli investimenti, così come deliberato dal Consiglio Generale, con una maggioranza di almeno due terzi dei componenti. La gestione operativa può essere demandata a un gruppo di lavoro composto da tre persone nominato dal Comitato di Gestione tra i suoi membri e/o anche tra i dipendenti della Cassa Edile.

I soggetti deputati alla scelta dell'investimento nonché alla successiva gestione dello stesso devono operare con la massima diligenza e buona fede allo scopo di tutelare il patrimonio della Cassa Edile.

ART. 19 RENDITE

Le rendite della Cassa Edile sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi a essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte dei lavoratori;
- b) dagli interessi attivi sui depositi bancari;
- c) dalle maggiorazioni per ritardati versamenti da parte delle imprese;
- d) dalle somme incassate per lasciti, donazioni ed elargizioni e in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria;
- e) dalle altre somme che, per qualsiasi titolo, vengono in possesso della Cassa Edile.

ART. 20 PRELEVAMENTI E SPESE

Alle spese di gestione la Cassa Edile farà fronte con le entrate di cui all'articolo precedente.

Ogni prelevamento di fondi e ogni pagamento per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni circolari e bancari ecc.) firmata dal Presidente e controfirmata dal Vicepresidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata dal Presidente e dal Vicepresidente o di chi li sostituisce. La persona chiamata a sostituire il Presidente o il Vicepresidente, perché assenti o impediti, deve essere in ogni caso munita agli effetti del presente articolo, di delega scritta.

ART. 21 ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari e i bilanci della Cassa Edile hanno durata dal 1° ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo con l'indicazione delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro sei mesi dalla scadenza dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Conseguentemente esso deve essere messo a disposizione dell'Organo Sindacale almeno quindici

giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale.

Entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio deve essere predisposto e approvato anche il bilancio preventivo.

Sia il bilancio consuntivo che quello preventivo devono inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, essere inviati alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile e da quella dell'Organo Sindacale.

I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 22 SCIoglimento della Cassa Edile

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con l'accordo tra le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatari del presente statuto e dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione le organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorso un mese dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Le organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa Edile, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza e istruzione a favore della categoria edile che saranno indicate dalle organizzazioni territoriali di cui al 1° comma, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

In caso di disaccordo, la devoluzione anzidetta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bolzano, tenendo presenti i suddetti scopi e sentito il parere delle organizzazioni territoriali.

ART. 23 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Eventuali modifiche al presente statuto sono di competenza delle organizzazioni territoriali che hanno approvato lo statuto medesimo.

ART. 24 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

VALIDITÀ

Il presente statuto entra in vigore a decorrere dalla sottoscrizione e sostituisce lo statuto precedente della Cassa Edile.

Bolzano, li 06 novembre 2023

Letto, confermato e sottoscritto.

p. il Collegio Costruttori della Provincia Autonoma di Bolzano
/Baukollegium der Bauunternehmer der Autonomen Provinz Bozen

p. CNA-SHV – Alto Adige-Südtirol
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa
/Nationaler Verband für Handwerk und kleine und mittlere Unternehmen

p. LVHAPA - Confartigianato Imprese
/Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister

p. FILLEA CGIL/GBH AGB

p. FILCA CISL/SGB CISL

p. FeNEAL/UIIL del Trentino Alto Adige Südtirol/des Trentino Südtirol Alto Adige

p. ASGB Bau